

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1763-B

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta del 28 ottobre 1955*

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta dell'11 novembre 1955 (Stampato n. 1210)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
l'11 novembre 1955*

### DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, con le seguenti modificazioni:

### DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*

« All'articolo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli alcoli denaturati metilico, propilico e isopropilico si applica il diritto erariale di lire 3.000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto la vigilanza degli agenti dell'amministrazione finanziaria ».

« All'articolo 7 sono soppresse le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto; *in fine* sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955.

« All'articolo 8: al primo comma, sono soppresse le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto; *in fine*, sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955; al secondo comma, sono soppresse le parole: nella stessa data; *in fine*, sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955; al terzo comma, sono soppresse le parole: all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto; *in fine*, sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955.

« All'articolo 10, dopo le parole: all'acquavite di vinaccia (grappa) ottenuta, sono aggiunte le parole: a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

« All'articolo 11, dopo le parole: sull'acquavite di vino che sia prodotta, sono aggiunte le parole: a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

« All'articolo 14 sono soppresse le parole: e le acquaviti naturali; ed aggiunto il seguente comma: La suddetta facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, si applica anche alle acquaviti ».

« L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Per gli alcoli da carrube e fichiprodotti prima del 17 settembre 1955, il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente articolo 3, si applica agli alcoli esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonché in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione ».

« All'articolo 8, i due primi commi sono sostituiti dal seguente:

« Per gli alcoli prodotti prima del 17 settembre 1955 il diritto erariale speciale si applica nella misura di cui al primo comma dell'articolo 4 limitatamente agli alcoli denaturati in detto comma indicati che siano esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei magazzini o depositi fiduciari in genere e agli alcoli puri alla stessa data viaggianti con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli stabilimenti autorizzati » al terzo comma sono soppresse le parole: all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto; *in fine* sono aggiunte le parole: alla data del 16 dicembre 1955.

Identico.

Identico.

« All'articolo 12, primo comma, le parole: fare qualsiasi riferimento, sono sostituite con le altre: fare riferimento in qualunque modo; *in fine* sono aggiunti i seguenti commi:

« Fino a tutto il 29 febbraio 1956 sono consentite la vendita e la detenzione per la vendita di prodotti la cui etichettatura, purché già ammessa alla data del 16 settembre 1955, non sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

« Nei confronti dei trasgressori delle norme di cui ai commi precedenti, si applicano le penalità stabilite dall'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 ».

Identico.